

COMUNE DI TORGNON

COMMUNE DE TORGNON

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Région Autonome de la Vallée d'Aoste

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 verbale prot. n. 866 (1-7-2) del 29.02.2016

Oggetto: Approvazione della Convenzione per l'esercizio in forma associata del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale in ambito territoriale regionale ai sensi della L.R. n. 6/2014, coincidente con l'*Ambito Valle d'Aosta* di cui al D.M. 19.1.2011 e al D.M. 18.10.2011 (*referimenti normativi: L.R. n. 6/2014; art. 46 bis, d.l. n. 159/2007, convertito in l. n. 222/2007 e ss.mm.ii.; D.M. n. 226/2011, come modificato dal D.M. n. 106/2015*).

L'anno duemilasedici ed il giorno ventinove del mese di febbraio alle ore venti e minuti trenta nella solita sala delle adunanze, convocati con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica straordinaria il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e nome	Carica	Presente	Assente giustificato	Assente non giust.
Perrin Daniel	Consigliere	x		
Machet Valeria	Consigliere	x		
Perrin Stefano	Consigliere	x		
Perrin Aline	Consigliere	x		
Corgnier Elena	Consigliere	x		
Gyppez Roberta	Consigliere	x		
Vesan Elena Martina	Consigliere	x		
Engaz Lorena	Consigliere	x		
Perrin Livio	Consigliere	x		
Machet Cristina	Consigliere		x	
Chatrian Liam	Consigliere	x		

Totale Presenti: 10

Assume la presidenza il Sindaco Dott. Daniel PERRIN.

Assiste alla riunione con le funzioni di cui all'art.9, comma 1, lett. a), della L.R.19 agosto 1998, n. 46, il Segretario Comunale dott. Roberto ARTAZ.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Seduta tolta ore 24:09 del medesimo giorno.

Oggetto: Approvazione della Convenzione per l'esercizio in forma associata del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale in ambito territoriale regionale ai sensi della L.R. n. 6/2014, coincidente con l'*Ambito Valle d'Aosta* di cui al D.M. 19.1.2011 e al D.M. 18.10.2011 (riferimenti normativi: L.R. n. 6/2014; art. 46 bis, d.l. n. 159/2007, convertito in l. n. 222/2007 e ss.mm.ii.; D.M. n. 226/2011, come modificato dal D.M. n. 106/2015).

IL CONSIGLIO COMUNALE
nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e controllo

RICHIAMATA la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta);

RICHIAMATA la legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane) che disciplina le modalità di organizzazione dell'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali, con l'obiettivo di incrementare la qualità delle prestazioni erogate ai cittadini, riducendo complessivamente gli oneri organizzativi e finanziari e garantendo uniformi livelli essenziali delle prestazioni sull'intero territorio regionale;

RICHIAMATO l'Arrêté du Président de la Région n° 481 du 3 décembre 2014 "Institution des Unités des Communes valdôtaines, aux termes du deuxième alinéa de l'art. 10 de la loi régionale n° 6 du 5 août 2014";

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale 13 febbraio 2015, n. 193 "Individuazione degli ulteriori contenuti obbligatori, rispetto a quelli previsti al comma 2 dell'art. 104 della l.r. 54/1998, delle convenzioni per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali relativi agli ambiti di attività individuati dall'art. 19 della l.r. 6/2014, come previsto dall'art. 20 della stessa legge";

RICHIAMATO il vigente Statuto comunale;

RICHIAMATO il vigente regolamento del Consiglio comunale;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 46 bis, d.l. n. 159/2007, convertito in l. n. 222/2007 e ss.mm.ii., il servizio pubblico di distribuzione del gas naturale, di cui sono titolari gli Enti locali ai sensi dell'art. 14, d.lgs. n. 164/2000, deve essere obbligatoriamente affidato sulla base di uniformi criteri di gara e di valutazione delle offerte, nonché per ambiti territoriali minimi;

PRESO ATTO che con D.M. 19.1.2011 e con D.M. 18.10.2011 sono stati individuati gli ambiti territoriali di gara e i Comuni ricompresi in ciascun Ambito;

PRESO ATTO che con D.M. n. 226/2011 sono stati definiti i criteri uniformi di gara e di valutazione delle offerte;

PRESO ATTO che con riferimento ai Comuni della Valle d'Aosta, i citati D.M. 19.1.2011 e D.M. 18.10.2011 hanno individuato un Ambito di gara e di gestione del servizio coincidente con l'intero territorio regionale, con l'inclusione di tutti i 74 Comuni che ne fanno parte;

PRESO ATTO che in data 22 gennaio 2014, Rep. 40/2013, è stata stipulata la “Convenzione fra il Comune di Aosta e 35 Comuni con il servizio gas in concessione per l’affidamento al Comune di Aosta delle funzioni di Stazione appaltante per la gara pubblica prevista dal D. Lgs n. 164/2000 per la scelta del futuro Distributore gas dell’ATEM di Aosta, funzioni finalizzate all’espletamento di tutti gli atti propedeutici alla gara, al suo svolgimento, all’aggiudicazione del servizio per 12 anni ed alle successive attività di indirizzo, vigilanza e controllo sulla gestione del servizio gas per l’intera durata della concessione” ;

PRESO ATTO che successivamente, in data 13.8.2014 è entrata in vigore la L.R. 5 agosto 2014 n. 6, la quale ha previsto che:

- a) il servizio di distribuzione del gas metano nei Comuni valdostani sia esercitato in forma associata, per il tramite del Comune di Aosta, in ambito territoriale regionale (cfr. art. 2, comma 1 e art. 5);
- b) per dare corso alla nuova forma associata di gestione del servizio, si provveda mediante convenzione tra i Comuni valdostani ed il Comune di Aosta (cfr. art. 2, comma 1);

PRESO ATTO che il Comune di Aosta ha in corso di sottoscrizione con gli altri Comuni valdostani la “*Convenzione Quadro per l’esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali da svolgere in ambito territoriale regionale per il tramite del Comune di Aosta ai sensi dell’articolo 5 della Legge Regionale 5 agosto 2014, n. 6*”;

PRESO ATTO che con D.M. 106/2015, entrato in vigore il 29.7.2015, sono state, infine, apportate modifiche alla disciplina delle gare d’ambito contenuta nel D.M. n. 226/2011;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra premesso, è quindi necessaria la stipulazione di nuova convenzione, in sostituzione della precedente sopra citata, stipulata in data 22.1.2014, al fine di tenere conto e di fare corretta applicazione delle norme sopravvenute;

CONSIDERATO anche che la citata Convenzione Quadro in corso di sottoscrizione, pur contenendo, all’art. 6, alcune disposizioni generali relative al servizio di distribuzione del gas, necessita, al riguardo, di essere attuata e integrata con disposizioni di carattere speciale, di contenuto più dettagliato, aventi, anche, occorrendo, valenza derogatoria rispetto ad altre clausole della citata Convenzione Quadro, per tenere conto delle specificità settoriali e dell’esigenza di coordinare in modo omogeneo l’ordinamento regionale con l’analitica disciplina nazionale;

VISTO lo schema di Convenzione per disciplinare le funzioni che attengono all’affidamento e alla gestione del servizio di distribuzione del gas naturale nell’Ambito Valle d’Aosta, conformemente alla normativa sopra richiamata, fatta pervenire dal Comune di Aosta;

PRESO ATTO del seguente parere sulla legittimità del provvedimento espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell’art. 49bis della L.R. n. 7 dicembre 1998, n. 54: La L.R. 07.12.1998, n. 54 disciplina il sistema delle autonomie in Valle d’Aosta e le competenze degli Organi Comunali; ulteriori disposizioni sono rinvenibili nello Statuto Comunale e nel D.Lgs. 18.08.2000, n. 267: la competenza a deliberare il presente provvedimento spetta al Consiglio Comunale. La legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane) che disciplina le modalità di organizzazione dell’esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali, con l’obiettivo di incrementare la qualità delle

prestazioni erogate ai cittadini, riducendo complessivamente gli oneri organizzativi e finanziari e garantendo uniformi livelli essenziali delle prestazioni sull'intero territorio regionale: tale disciplina viene rispettata. Relativamente alla presente proposta di deliberazione si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

CONCLUSA la discussione sulla proposta che così il segretario riassume, ai sensi dell'articolo 40 del regolamento di organizzazione del Consiglio Comunale: Intervengono i Consiglieri Livio PERRIN, Lorena ENGAZ ed Elena Martina VESAN per chiedere informazioni sulla convenzione. Il Consiglio dopo la discussione passa quindi alla votazione;

TERMINATA la votazione sulla proposta resa nei modi di legge ed il cui risultato è il seguente:

PRESENTI	10
FAVOREVOLI	10
CONTRARI	0
ASTENUTI	0

DELIBERA

1. **DI PRENDERE ATTO** di tutte le normative sopra richiamate in materia di scelta del nuovo distributore gas nell'ATEM di Aosta;
 2. **DI APPROVARE** lo schema di convenzione per l'esercizio in forma associata del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale in ambito territoriale regionale ai sensi della L.R. n. 6/2014, coincidente con l'Ambito Valle d'Aosta di cui al D.M. 19.1.2011 e al D.M. 18.10.2011 (riferimenti normativi: L.R. n. 6/2014; art. 46 bis, d.l. n. 159/2007, convertito in l. n. 222/2007 e ss.mm.ii.; D.M. n. 226/2011, come modificato dal D.M. n. 106/2015), allegato e parte integrante del presente provvedimento, fatto pervenire dal Comune di Aosta;
 3. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento deliberativo non comporta nessun onere a carico del Bilancio comunale.
-

(BOZZA)

Convenzione per l'esercizio in forma associata del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale in ambito territoriale regionale ai sensi della L.R. n. 6/2014, coincidente con l'*Ambito Valle d'Aosta* di cui al D.M. 19.1.2011 e al D.M. 18.10.2011 (riferimenti normativi: L.R. n. 6/2014; art. 46 bis, d.l. n. 159/2007, convertito in l. n. 222/2007 e ss.mm.ii.; D.M. n. 226/2011, come modificato dal D.M. n. 106/2015)

Bozza 23/02

L'anno duemilasedici del mese di presso la sede del Comune di [...],
in via [...]

- il **Comune di [...]**, in persona del Sig. [...], nato a [...] (Provincia) il [...], in qualità di Sindaco e legale rappresentante pro tempore, il quale interviene in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. [...] del [...], esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;

- il **Comune di [...]**, in persona del Sig. [...], nato a [...] (Provincia) il [...], in qualità di Sindaco e legale rappresentante pro tempore, il quale interviene in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. [...] del [...], esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;

- il **Comune di [...]**, in persona del Sig. [...], nato a [...] (Provincia) il [...], in qualità di Sindaco e legale rappresentante pro tempore, il quale interviene in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. [...] del [...], esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;

- il **Comune di [...]**, in persona del Sig. [...], nato a [...] (Provincia) il [...], in qualità di Sindaco e legale rappresentante pro tempore, il quale interviene in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. [...] del [...], esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;

- il **Comune di [...]**, in persona del Sig. [...], nato a [...] (Provincia) il [...], in qualità di Sindaco e legale rappresentante pro tempore, il quale interviene in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. [...] del [...], esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;

- il **Comune di [...]**, in persona del Sig. [...], nato a [...] (Provincia) il [...], in qualità di Sindaco e legale rappresentante pro tempore, il quale interviene in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. [...] del [...], esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;

- il **Comune di [...]**, in persona del Sig. [...], nato a [...] (Provincia) il [...], in qualità di Sindaco e legale rappresentante pro tempore, il quale interviene in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. [...] del [...], esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;

- il **Comune di [...]**, in persona del Sig. [...], nato a [...] (Provincia) il [...], in qualità di Sindaco e legale rappresentante pro tempore, il quale interviene in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. [...] del [...], esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;

- il **Comune di [...]**, in persona del Sig. [...], nato a [...] (Provincia) il [...], in qualità di Sindaco e legale rappresentante pro tempore, il quale interviene in forza

della deliberazione del Consiglio Comunale n. [...] del [...], esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;

- il **Comune di [...]**, in persona del Sig. [...], nato a [...] (Provincia) il [...], in qualità di Sindaco e legale rappresentante pro tempore, il quale interviene in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. [...] del [...], esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;

Firma 23/02

- il **Comune di [...]**, in persona del Sig. [...], nato a [...] (Provincia) il [...], in qualità di Sindaco e legale rappresentante pro tempore, il quale interviene in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. [...] del [...], esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;

- il **Comune di [...]**, in persona del Sig. [...], nato a [...] (Provincia) il [...], in qualità di Sindaco e legale rappresentante pro tempore, il quale interviene in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. [...] del [...], esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;

* * * * *

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 46 bis, d.l. n. 159/2007, convertito in l. n. 222/2007 e ss.mm.ii., il servizio pubblico di distribuzione del gas naturale, di cui sono titolari gli Enti locali ai sensi dell'art. 14, d.lgs. n. 164/2000, deve essere obbligatoriamente affidato sulla base di uniformi criteri di gara e di valutazione delle offerte, nonché per ambiti territoriali minimi;

- con D.M. 19.1.2011 e con D.M. 18.10.2011 sono stati individuati gli ambiti territoriali di gara e i Comuni ricompresi in ciascun Ambito;

- con D.M. n. 226/2011 sono stati definiti i criteri uniformi di gara e di valutazione delle offerte;

- con riferimento ai Comuni della Valle d'Aosta, i citati D.M. 19.1.2011 e D.M. 18.10.2011 hanno individuato un Ambito di gara e di gestione del servizio coincidente con l'intero territorio regionale, con l'inclusione di tutti i 74 Comuni che ne fanno parte;
- con Convenzione sottoscritta in data 22.1.2014, 35 Comuni dell'Ambito Valle d'Aosta hanno già affidato al Comune di Aosta le funzioni di Stazione appaltante, delegandolo ad espletare tutti i compiti previsti dall'art. 2, commi 4, 5 e 6, D.M. n. 226/2011;
- successivamente, in data 13.8.2014 è entrata in vigore la L.R. 5 agosto 2014 n. 6, la quale ha previsto che:
 - a) il servizio di distribuzione del gas metano nei Comuni valdostani sia esercitato in forma associata, per il tramite del Comune di Aosta, in ambito territoriale regionale (cfr. art. 2, comma 1 e art. 5);
 - b) per dare corso alla nuova forma associata di gestione del servizio, si provveda mediante convenzione tra i Comuni valdostani ed il Comune di Aosta (cfr. art. 2, comma 1);
- il Comune di Aosta ha in corso di sottoscrizione con gli altri Comuni valdostani la *“Convenzione Quadro per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali da svolgere in ambito territoriale regionale per il tramite del Comune di Aosta ai sensi dell'articolo 5 della Legge Regionale 5 agosto 2014, n. 6”*;
- con D.M. 106/2015, entrato in vigore il 29.7.2015, sono state, infine, apportate modifiche alla disciplina delle gare d'ambito contenuta nel D.M. n. 226/2011;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra premesso, è quindi necessaria la stipulazione di nuova convenzione, in sostituzione della precedente sopra citata, stipulata in data 22.1.2014, al fine di tenere conto e di fare corretta applicazione delle norme sopravvenute;

CONSIDERATO anche che la citata Convenzione Quadro in corso di sottoscrizione, pur contenendo, all'art. 6, alcune disposizioni generali relative al

servizio di distribuzione del gas, necessita, al riguardo, di essere attuata e integrata con disposizioni di carattere speciale, di contenuto più dettagliato, aventi, anche, occorrendo, valenza derogatoria rispetto ad altre clausole della citata Convenzione Quadro, per tenere conto delle specificità settoriali e dell'esigenza di coordinare in modo omogeneo l'ordinamento regionale con l'analitica disciplina nazionale;

 23/02

PREMESSO, inoltre, che i Comuni sopra indicati, con le deliberazioni consiliari indicate in epigrafe, si sono determinati nel senso di procedere alla stipulazione della presente Convenzione per disciplinare le funzioni che attengono all'affidamento e alla gestione del servizio di distribuzione del gas naturale nell'Ambito Valle d'Aosta, conformemente alla normativa sopra richiamata;

RICHIAMATI, infine, anche gli artt. 14 e 15, d.lgs. n. 164/2000 e ss.mm.ii.;

convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La presente Convenzione è finalizzata a dare attuazione alle norme citate in premessa per l'affidamento e la gestione in forma associata del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nell'*Ambito Valle D'Aosta* e, segnatamente, ha per oggetto:

- la delega al Comune di Aosta, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), e dell'art. 5, L.R. n. 6/2014, nonché ai sensi dell'art. 2, D.M. n. 226/2011, da parte degli Enti locali stipulanti, delle connesse funzioni;
- la regolamentazione dell'esercizio delle funzioni medesime.

Art. 2

Stazione appaltante e funzioni delegate.

1. Il Comune di Aosta è l'Ente delegato all'affidamento e alla gestione in forma

associata del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale dei Comuni della Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 5, L.R. n. 6/2014, nonché il Comune di Aosta di cui all'art. 2, D.M. n. 226/2011 (di seguito sarà indicato come “il Comune di Aosta”).

2. Al Comune di Aosta sono delegate le seguenti funzioni di cui sono titolari gli Enti locali stipulanti:

- a) le funzioni che attengono alla preparazione e alla pubblicazione del bando e del disciplinare di gara – ivi comprese l'adozione di ogni atto e la predisposizione di ogni documento connesso –, allo svolgimento e all'aggiudicazione della gara medesima, come previsto dall'art. 2, comma 4, D.M. n. 226/2011;
- b) le funzioni che attengono alla cura dei rapporti con il gestore, ivi comprese la funzione di controparte del contratto di servizio e la funzione di vigilanza e controllo sull'attività gestionale, con il supporto di apposito comitato di monitoraggio, costituito dai rappresentanti degli Enti locali, ai sensi dell' art. 2, comma 5, D.M. n. 226/2011;
- c) le funzioni che attengono al reperimento presso il gestore uscente, secondo le modalità e con l'esercizio dei poteri previsti dall'art. 4, D.M. n. 226/2011, di tutti i documenti e le informazioni necessari ai fini della determinazione del valore del rimborso dovuto al gestore uscente, nonché ai fini della preparazione e della pubblicazione del bando per la nuova gara e di tutti i relativi atti e documenti, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, comma 6, D.M. n. 226/2011.

3. Con riguardo alla definizione delle condizioni alla scadenza dei rapporti dei Comuni dell'Ambito con il gestore uscente e alla determinazione dei valori di rimborso dovuti al gestore stesso ai sensi dell'art. 15, comma 5, d.lgs. n. 164/2000, gli Enti locali il cui territorio risulta almeno parzialmente già metanizzato e in cui è quindi già attivo il servizio di distribuzione del gas naturale (e, segnatamente, i Comuni di cui all'allegato A), delegano il Comune di Aosta a negoziare, definire, approvare e sottoscrivere, in nome e per conto degli stessi, il relativo accordo con il gestore uscente, tenuto conto e nel rispetto delle seguenti condizioni:

- tutti gli impianti e le reti di proprietà del gestore uscente saranno oggetto di trasferimento diretto nella proprietà del gestore subentrante, ai sensi dell'art. 7, comma 2, D.M. n. 226/2011 e ss.mm.ii, con esclusione dell'acquisizione di cespiti ai patrimoni comunali;

Bosna 23/02

- i valori di rimborso spettanti al gestore uscente dovranno essere determinati con l'integrale ed esclusiva applicazione della metodologia e dei criteri di fonte normativa, ovvero ai sensi del disposto oggi vigente dell'art. 15, comma 5, d.lgs. n. 164/2000, dell'art. 5, D.M. n. 226/2011 e delle *"Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale"*, approvate con D.M. 22.5.2014.

5. Per tutti i restanti Comuni, il cui territorio non risulta neppure parzialmente metanizzato, non risulterà necessario espletare alcuno degli adempimenti di cui al precedente comma 3.

Art. 3

Determinazione dei valori di rimborso da indicare nel bando di gara.

1. Il confronto tra il Comune di Aosta (coadiuvato dai propri consulenti tecnici) ed il gestore uscente dovrà concludersi con la formazione di un verbale in sede tecnica, nel quale dovranno essere individuati i valori concordati in tale sede (o, negli eventuali casi di disaccordo, i valori di riferimento di cui all'art. 5, comma 16, D.M. n. 226/2011), con l'indicazione della metodologia adottata e degli altri elementi specificati all'art. 5, comma 16, D.M. n. 226/2011, nonché precisando se, in merito ai valori individuati, sussistano o meno le condizioni (VIR >110% della RAB) per il controllo obbligatorio dell'AEEGSI ai sensi dell'art. 15, comma 5, d.lgs. n. 164/2000 e dell'art. 5, comma 13, D.M. n. 226/2011.

2. Il Comune di Aosta, in attuazione della delega di cui al precedente art. 2, comma 3, provvederà ad approvare i suddetti valori di rimborso con apposita deliberazione di giunta (in caso di disaccordo, oggetto di approvazione saranno i valori di riferimento di cui all'art. 5, comma 16, D.M. n. 226/2011), che verrà trasmessa in visione, almeno 15 giorni prima della sua adozione, a tutte le Amministrazioni comunali interessate.

3. Il Comune di Aosta procederà, quindi, alla definitiva sottoscrizione dei valori di rimborso con il gestore uscente e alla loro indicazione nel bando di gara, fatti salvi l'eventuale controllo preventivo dell'AEEGSI – ove ne sussistessero le condizioni – e le sue eventuali osservazioni ai sensi e per gli effetti di cui ai già citati art.15, comma 5, d.lgs. n. 164/2000 e art. 5, comma 13, D.M. n. 226/2011.

Art. 4

Preparazione, svolgimento

e aggiudicazione della gara; stipulazione del contratto di servizio.

1. Il Comune di Aosta, in attuazione della precedente Convenzione sottoscritta in data 22.1.2014, ha già acquisito dal gestore uscente le informazioni e i documenti previsti dall'art. 4, D.M. n. 226/2011 e, al riguardo, si riserva ogni eventuale ulteriore richiesta di integrazione e aggiornamento. Lo stesso vale per la documentazione di cui alla Parte IV, Cap. 19 delle Linee Guida approvate con D.M. 22.5.2014.
2. Sulla base delle informazioni e dei documenti già acquisiti, nonché sulla base di ogni altro utile elemento fornito dai singoli Enti locali, il Comune di Aosta prepara le Linee guida programmatiche d'Ambito ai sensi dell'art. 9, comma 3, D.M. 226/2011.
3. In conformità alle suddette Linee Guida e in collaborazione con gli Enti locali, i quali sono chiamati ad indicare le specifiche esigenze e priorità di intervento nel proprio territorio e gli elementi programmatici di sviluppo dello stesso, il Comune di Aosta prepara anche il Documento Guida di cui all'art. 9, comma 4, D.M. n. 226/2011.
4. Il Comune di Aosta prepara, infine, il bando, il disciplinare di gara, lo schema del contratto di servizio e tutta la documentazione da porre a base di gara ai sensi del D.M. n. 226/2011, nonché nel rispetto della normativa generale e di settore applicabile.
5. Ai fini dello svolgimento delle attività descritte nei commi che precedono, possono essere convocate dal Comune di Aosta una o più sedute della Conferenza dei Sindaci di cui al successivo art. 5, per la consultazione dei rappresentanti dei

singoli Enti locali. Il Comune di Aosta può richiedere informazioni, documenti e chiarimenti ai singoli Enti locali, i quali sono tenuti a fornire esauriente e sollecito riscontro entro un termine massimo di 15 giorni, salve esigenze straordinarie da rappresentare specificamente.

Bosca 23/02

6. Tutti gli atti e i documenti da porre a base di gara, prima di essere definitivamente approvati e inviati all'AEEGSI ai fini del controllo previsto dall'art. 9, comma 2, D.M. n. 226/2011, saranno trasmessi a tutti gli Enti locali dell'Ambito. Tali atti e documenti potranno essere oggetto di una consultazione finale con i medesimi Enti locali, mediante convocazione di apposita seduta della Conferenza dei Sindaci di cui al successivo art. 5, dietro richiesta di almeno tre dei Comuni interessati, da far pervenire al Comune di Aosta entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della documentazione predisposta. Di tale seduta verrà redatto apposito verbale. Le osservazioni e gli apporti consultivi svolti dei singoli Enti locali in tale sede, pur non vincolanti, dovranno essere presi in esame dal Comune di Aosta.

7. I medesimi atti e documenti da porre a base di gara, eventualmente modificati all'esito della predetta seduta di consultazione, saranno, quindi, oggetto di definitiva approvazione da parte del Comune di Aosta, mediante apposita deliberazione di giunta, unitamente alla nota di giustificazione che dovrà accompagnarne l'invio all'AEEGSI ai sensi dell'art. 9, commi 1 e 2, D.M. n. 226/2011.

8. Il Comune di Aosta procederà, quindi, a trasmettere all'AEEGSI il bando di gara, il disciplinare di gara e le Linee programmatiche d'Ambito, unitamente alla nota giustificativa, così come previsto dall'art. 9, comma 2, D.M. n. 226/2011.

9. In mancanza di osservazioni dell'AEEGSI nel termine di 30 giorni, il Comune di Aosta potrà procedere alla pubblicazione del bando e di tutti gli atti e i documenti da porre a base di gara.

10. In presenza, invece, di osservazioni da parte dell'Autorità nel suddetto termine di 30 giorni, il Comune di Aosta procederà a valutarle, a confermare/modificare gli atti e i documenti predisposti e a ripetere, quindi, la procedura di consultazione e di approvazione regolata dai precedenti commi 6 e 7.

11. Lo svolgimento e l'aggiudicazione della gara sono curate dal Comune di Aosta nel rispetto di quanto stabilito dalle norme vigenti ed, in particolare, dall'art. 14, d.lgs. n. 164/2000 e dal D.M. n. 226/2011.

12. Il Comune di Aosta provvederà altresì alla stipulazione del contratto di servizio in nome proprio nonché in nome e per conto degli altri Enti locali dell'Ambito.

Art. 5

Conferenza dei Sindaci

1. La Conferenza dei Sindaci è composta dai Sindaci dei Comuni dell'Ambito o da soggetti da questi appositamente delegati.

2. Detta Conferenza ha funzioni consultive rispetto alle attività di competenza del Comune di Aosta, oltre a costituire la sede propria per le determinazioni attribuite ai Comuni dell'Ambito dalle norme vigenti e dalla presente Convenzione.

3. Ai fini dello svolgimento delle attività di sua competenza, il Comune di Aosta può convocare una o più sedute consultive della Conferenza dei Sindaci.

4. La convocazione della Conferenza dei Sindaci, a cura del Comune di Aosta, è obbligatoria:

- per la consultazione di cui all'art. 4, comma 6 della presente Convenzione, se ne faccia richiesta almeno tre dei Comuni dell'Ambito;

- per le determinazioni di cui all'art. 2, comma 7, D.M. n. 226/2011, ai fini della risoluzione del contratto di affidamento con il gestore dell'Ambito;

- per le determinazioni di cui all'art. 6, comma 4, della presente Convenzione, ai fini della nomina dei membri del Comitato di monitoraggio.

5. Il Comune di Aosta è altresì tenuto a convocare la Conferenza dei Sindaci quando ne facciano richiesta almeno i due terzi dei Comuni appartenenti all'Ambito che rappresentino almeno i due terzi dei punti di riconsegna dell'Ambito stesso.

6. La Conferenza dei Sindaci entra in carica con la stipula della presente Convenzione e svolge le proprie funzioni sino alla scadenza della Convenzione medesima.

7. Per ogni riunione della Conferenza verrà redatto apposito verbale.



Art. 6

Attività di vigilanza e controllo sulla gestione del servizio. Comitato di monitoraggio.

1. Il Comune di Aosta svolge, anche in nome e per conto degli altri Enti locali dall'Ambito, le funzioni di vigilanza e controllo sulla gestione ed, in particolare, sull'esecuzione del contratto di servizio.
2. Il Comitato di Monitoraggio coadiuva il Comune di Aosta nelle funzioni di vigilanza e controllo del gestore durante l'esecuzione del contratto di servizio, come previsto dall'art. 2, comma 5, D.M. n. 226/2011. Si applica quanto previsto dall'art. 30 dello Schema di Contratto Tipo relativo all'attività di distribuzione del gas naturale, approvato con D.M. n. 5 febbraio 2013.
3. Il Comitato di Monitoraggio è composto di 9 membri, selezionati tra persone di comprovata esperienza e professionalità.
4. I membri del Comitato restano in carica sei anni e sono nominati dai Comuni dell'Ambito, su proposta del Comune di Aosta, con determinazione assunta da almeno i due terzi dei Comuni stessi che rappresentino anche i due terzi dei punti di riconsegna attivi dell'Ambito. Ai fini del computo della predetta maggioranza sono considerati i soli Comuni per i quali risulta già attivo il servizio di distribuzione del gas naturale almeno in una parte del proprio territorio.

Art. 7

Durata

1. La presente Convenzione ha efficacia dalla data di stipulazione sino alla cessazione degli effetti del contratto di affidamento del servizio stipulato con il concessionario nominato in esito alla prima gara d'Ambito.

Art. 8

Rapporti finanziari.

1. Tutte le attività di competenza del Comune di Aosta ai sensi della presente

Convenzione sono finanziate mediante il corrispettivo *una tantum* per la copertura degli oneri di gara di cui all'art. 8, comma 1, D.M. n. 226/2011 (inclusi gli oneri di funzionamento della Commissione di gara), come determinato ai sensi delle Deliberazioni AEEG 11 ottobre 2012 n. 407/2012/R/GAS e 30 maggio 2013 n. 230/2013/R/GAS; corrispettivo che sarà posto in gara a carico del soggetto aggiudicatario, come previsto dal citato art. 8, comma 1, D.M. n. 226/2011. Il Comune di Aosta si riserva di richiedere l'anticipazione di tali somme ai gestori uscenti, come previsto dall'art. 1, comma 16 *quater* d.l. n. 145/2013, convertito in l. n. 9/2014.

2. Il Comune di Aosta, in ragione dell'ampiezza e dell'organicità delle funzioni delegate ai sensi dell'art. 2, percepirà e gestirà l'intero corrispettivo *una tantum* di cui al precedente comma, coerentemente con quanto previsto dall'art. 8, comma 1, D.M. n. 226/2011 e dalle Deliberazioni AEEGSI citate al precedente comma.

3. Il Comune di Aosta riceverà altresì annualmente dal gestore un corrispettivo pari all' 1% (quantificabile in circa € 40.000) della somma delle componenti tariffarie costituite dalla remunerazione del capitale di località e dalla relativa quota di ammortamento, a titolo di rimborso forfettario degli oneri relativi alla attività di vigilanza e controllo, ai sensi dell'art. 8, comma 2, D.M. n. 226/2011.

4. Il Comune di Aosta fornirà agli Enti locali puntuale rendicontazione delle spese sostenute, utilizzando il corrispettivo *una tantum* e il rimborso forfettario per l'attività di vigilanza.

Art. 9

Rapporti tra Enti

1. Il Comune di Aosta provvederà ad informare periodicamente gli Enti Locali dell'Ambito in merito all'attività svolta in relazione alle proprie funzioni delegate.

2. I Comuni dell'Ambito si impegnano a cooperare proficuamente con il Comune di Aosta per il raggiungimento degli obiettivi assunti con la sottoscrizione della presente Convenzione; in particolare si impegnano a fornire ogni dato in loro possesso ritenuto necessario per lo svolgimento delle attività previste.

Art. 10

Gestione del contenzioso

Bosco 23/02

1. Il Comune di Aosta è delegato ad assumere funzioni di parte attrice e resistente in ogni eventuale contenzioso che dovesse insorgere in sede amministrativa o civile in riferimento all'espletamento delle funzioni delegate.
2. Gli eventuali costi relativi ai contenziosi di cui al comma 1 saranno ripartiti tra i Comuni dell'Ambito secondo modalità da definire in relazione all'oggetto del singolo contenzioso. Qualora tale oggetto riguardi la procedura di affidamento del servizio ovvero, in fase di esecuzione, questioni che interessano l'intero Ambito, la ripartizione dei suddetti costi avverrà in proporzione al numero di punti di riconsegna esistenti nel territorio di ciascun Ente, come risultante al 31 dicembre dell'anno precedente all'insorgere del contenzioso.
3. Nel caso in cui uno dei Comuni facenti parte dell'Ambito dovesse affrontare un contenzioso con il gestore del servizio, il Comune di Aosta fornirà ogni utile informazione in relazione all'oggetto del contenzioso stesso.

Art. 11

Controversie.

1. Ogni eventuale controversia tra le parti avente ad oggetto l'interpretazione e l'esecuzione della presente Convenzione rientra nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo ai sensi dell'art. 133, lett. a), n. 2), c.p.a. (d.lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii.).

Art. 12

Efficacia novativa della presente Convenzione rispetto alla Convenzione stipulata in data 22.1.2014 e salvezza delle attività già espletate. Rapporti con la Convenzione Quadro in corso di sottoscrizione

1. La presente Convenzione, con decorrenza dalla data della relativa stipulazione, sostituisce integralmente la precedente Convenzione stipulata in 22.1.2014,

impregiudicati tutti gli atti assunti in esecuzione di quest'ultima e fermo ogni altro effetto già prodotto.

2. La presente Convenzione attua e integra l'art. 6 della Convenzione Quadro in corso di sottoscrizione ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 6/2014. Essa, inoltre, contenendo disposizioni settoriali di carattere speciale, prevale su ogni altra disposizione di contenuto incompatibile che fosse presente nella predetta Convenzione Quadro.

Letto, confermato e sottoscritto

Data, [...]

Per il Comune di [...]



Per il Comune di [...]

Per il Comune di [...]

Per il Comune di [...]

.....

Il Sindaco
f.to Daniele PERRIN



Il Segretario Comunale
f.to Roberto ARTAZ




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
E
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, esecutiva fin dal suo primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 06/03/2016..



Il Segretario Comunale
f.to Roberto Artaz



Publicato dal 06/03/2016 al 19/03/2016